



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 1981 del 15/11/2023

**OGGETTO: PNRR NEXT GENERATION EU. MISSIONE 4 COMPONENTE 1
INVESTIMENTO 3.3. ISTITUTO BAROZZI VIALE MONTE KOSICA 136 MODENA
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 3° STRALCIO. RISTRUTTURAZIONE AULA
MAGNA. CIG 955523B06 CUP G99F18000500001.AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO LAVORI DI DEMOLIZIONI RIPRISTINO MANUFATTI IN C.A. E
CONSOLIDAMENTO - CAT OG1- IMPRESA EDIL 4 SRL.
CUP G99F18000500001**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 2328 del 29/12/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 2.692.947,70 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata senza bando ai sensi art. 1 comma 2 lett b) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L. n.77/21 convertito in L.n. 108/21 con Determinazione Dirigenziale n. 438 del 20/03/2023 **all'impresa Consorzio Imprenditori Edili CME SOC. COOP.** con sede in Modena via Malavolti 33 C.F. e P. IVA 00916510365 per un importo contrattuale netto di € 2.395.476,25 di cui € 2.082.300,12 per lavori e € 313.176,13 per oneri di sicurezza. (oltre IVA al 10% impegnati ai cap.4779 e 3267 del Peg 2023).

Il Consorzio ha indicato quale impresa consorziata esecutrice **BASCHIERI SRL** con sede in Sassuolo (MO) via Oslo 30 C.F./P.IVA 02641560361.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 12/06/2023 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 29/05/2023 con rep n. 29172 di pari data.

In data 20/10/2023 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 37197 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **CME SOC. COOP** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di **interventi di demolizioni, ripristino manufatti in c.a., murature consolidamento e nuove opere in c.a.**, rientranti nella categoria unica prevalente OG1 all'impresa **EDIL 4 SRL** con sede in Salvaterra di Casalgrande (RE) via Don Milani 8 Cod. Fisc. e P.IVA 02661380358 per un importo di € 97.260,40 I.V.A. esclusa, di cui € 3.890,42 per oneri relativi alla sicurezza

Poiché la documentazione presentata risultava incompleta si provvedeva ad inviare richiesta di integrazione con prot.n. 37799 del 26/10/2023 con contestuale interruzione dei termini previsti per l'autorizzazione.

In data 06/11/2023 prot. n. 38859 e 38921 pervenivano le integrazioni richieste.



Accertato, tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Reggio Emilia, che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" ai sensi dell'art. 5 D.L. 74/2012 convertito in L. 122/12 nella sezione "Demolizione edifici e altre strutture, sistemazione del terreno per cantiere edile" con provvedimento n. 1146/21 del 30/05/2022 valido fino al 29/05/2023, attualmente in corso di aggiornamento.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola o media impresa si dà atto che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penali pari allo 0,10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto – conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA – potrà

concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - il subappaltatore per le prestazioni affidate i subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:
 - l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. n.76/20 come convertito in L. n. 120/20 e dal D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21 e dal capitolato speciale d'appalto e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo della categoria prevalente OG1.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 718.642,88, pertanto, detratto il presente subappalto di € 97.260,40, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 621.382,48.

Si da atto che l'affidatario è qualificato in quanto in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativo economici previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 per avere svolto lavori/analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale n. T.535234927 del 07/11/2023 agli atti dell'ente e che i controlli sui requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso su FVOE.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento è la Direttrice Area Tecnica Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **Consorzio Imprenditori Edili CME SOC. COOP.** con sede in Modena via Malavolti 33 C.F. e P. IVA 00916510365 a subappaltare all'impresa **EDIL 4 SRL con sede in Salvaterra di Casalgrande (RE) via Don Milani 8 Cod. Fisc. e P.IVA 02661380358** i lavori di **interventi di demolizioni, ripristino manufatti in c.a., murature consolidamento e nuove opere in c.a., rientranti nella categoria unica prevalente OG1** per un importo di € **97.260,40** I.V.A. esclusa di cui € 3.890,42 per oneri relativi alla sicurezza ;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL 40202357 del 13/09/2023 valido fino al 11/01/2024;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni in quanto è in possesso requisiti speciali previsti dall'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016;
- 4) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti e patrimonio;
- 5) di dare atto che, come specificato in premessa, il pagamento al subappaltatore verrà effettuato direttamente dall'appaltatore e, pertanto, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- 6) di dare atto la ditta subappaltatrice **EDIL 4 SRL** risulta iscritta c.d. alla White List istituita dalla Prefettura di Reggio Emilia ai sensi dell'art. 5 D.L. 74/2012 convertito in L. 122/12 nella sezione "Demolizione edifici e altre strutture sistemazione del terreno per cantiere edile" con provvedimento n. 1146/21 del 30/05/2022 valido fino al 29/05/2023 attualmente in corso di aggiornamento;
- 7) di dare atto che il codice CIG è 9555523B06 e il codice C.U.P. è G99F18000500001;
- 8) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 621.382,48 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 9) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice CME SOC. COOP., alla Ditta subappaltatrice EDIL 4 SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
- 11) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02 F. 846.1 rif arch..370;



12) di dare atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi del subappaltatore, del Rup (prot. 39245 del 08/11/2023) e del gruppo D.L.(prot. 39938 del 14/11/2023).

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)